



NOTAIO
Nicola Grassano

Allegato "B" al n.26368 di Raccolta

STATUTO

TITOLO I

Denominazione Sede Scopo

Articolo 1. Costituzione, denominazione e normativa applicabile

1.1 È costituita, ai sensi dell'articolo 10 del Decreto legislativo n. 460/1997 e degli articoli 37 e seguenti del Decreto Legislativo n.117/2017, la Fondazione denominata "FONDAZIONE LUCANA ANTIUSURA MONS.VINCENZO CAVALLA – ENTE FILANTROPICO - ETS".

1.2 La Fondazione indicherà gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

1.3 La Fondazione è disciplinata dal presente Statuto (d'ora innanzi "lo Statuto"), dal CTS, dal Codice Civile e da ogni norma applicabile, di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi "la Normativa Applicabile").

1.4 Ai sensi del comma 2 dell'articolo 101 e del comma 2 dell'articolo 104 del Decreto Legislativo n.117/2017, la Fondazione applicherà le norme previste dal Codice del Terzo Settore.

In particolare la Fondazione sarà catalogata alla categoria di cui alla lettera C) dell'articolo 46 del "Codice del Terzo Settore": "Ente Filantropico", regolamentato dagli articoli 37, 38 e 39.

Articolo 2. (Sede-Durata)

2.1 La Fondazione ha sede in Matera. Potrà costituire sedi secondarie e filiali in tutto il territorio regionale e nazionale.

2.2 La Fondazione ha durata indeterminata.

Articolo 3. (Scopo)

3.1 La Fondazione, che non ha finalità di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, ha lo scopo di assistere e sostenere chiunque sia in stato di bisogno, inteso come difficoltà di accesso al credito legale e, perciò, a rischio d'usura, per rendere operante nella società i principi della carità cristiana e della solidarietà umana.

A tal fine intende:

- sviluppare un'azione preventiva ed educativa volta a raggiungere una giusta cultura anti – debito o del debito responsabile, insieme a un maggiore senso di responsabilità personale e sociale;
- organizzare, nel predetto settore di attività, convegni, gruppi di studio e di ricerca, centri di assistenza e iniziative di educazione alla legalità e di formazione alla buona economia in qualsiasi ambiente, in particolare nella Scuola ;
- mantenere contatti con enti, istituti, associazioni e organismi aventi obiettivi simili;
- svolgere tutte le attività che si riconoscano utili per il raggiungimento dello scopo che la Fondazione si propone.

3.2 Per raggiungere lo scopo, la Fondazione collaborerà con le istituzioni pubbliche e con le organizzazioni regionali e nazionali operanti contro l'usura, il racket, il sovraindebitamento, la ludopatia e simili

piaghe sociali.

3.3 La Fondazione, a chi versa in stato di difficoltà economica o finanziaria, potrà prestare idonee garanzie, a sostegno della concessione di credito da parte di Banche e Istituti di credito con essa convenzionati, di provata responsabilità e sensibilità al problema, che eventualmente istituiranno sezioni speciali a sostegno delle diverse categorie, con la precisazione che lo stato di bisogno sarà accertato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da un suo delegato che relazionerà allo stesso Consiglio. Le modalità di ascolto saranno disciplinate da un regolamento interno.

3.4 La Fondazione, per corrispondere allo scopo solidaristico, ai richiedenti meritevoli potrà assegnare somme di denaro provenienti dal Patrimonio privato, senza interessi di sorta, eventualmente senza rimborso, sotto forma di sussidi, contributi o altre forme di sostegno economico, nella percentuale stabilita dal cda.

3.5 La Fondazione, ricorrendone i presupposti o le condizioni richieste dalla Legge, potrà svolgere la propria attività avvalendosi di qualsiasi organizzazione di promozione sociale o di volontariato ai sensi della Legge n. 266/1991.

3.6 La Fondazione potrà beneficiare dei fondi per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'articolo 15 della Legge n. 108/1996 e successive modifiche e integrazioni. A tal fine la Fondazione si atterrà ai seguenti criteri di merito:

1. effettivo stato di bisogno del richiedente;
2. serietà della ragione dell'indebitamento connessa allo stato di bisogno;
3. capacità di rimborso dello stesso richiedente (in base al reddito o alla situazione patrimoniale);
4. fondate prospettive di sottrarre l'indebitato all'usura.

3.7 Ai sensi dell'articolo 10 della Legge n. 108/1996 la Fondazione potrà costituirsi parte civile nei procedimenti penali per usura ed estorsione.

3.8 In via secondaria e strumentale, la Fondazione potrà svolgere "attività diverse" rispetto a quelle che costituiscono l'oggetto principale. Tali "attività diverse" potranno essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti dall'articolo 6, comma 1 del CTS.

Articolo 4) Volontari e attività di volontariato-Rapporto con personale dipendente retribuito

4.1 Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 3 la Fondazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

4.2 Il volontario, per sua libera scelta, svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

4.3 L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione. Sono vie-

tati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

4.5 Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del CTS le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purchè non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio di Amministrazione che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità semplificata di rimborso.

4.6 I volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

4.7 L'Associazione iscrive in un apposito registro, appositamente vidimato, i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale e che risultano assicurati ai sensi del precedente comma.

4.8 Personale dipendente retribuito

La Fondazione può avvalersi di personale dipendente retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017. Può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

I rapporti tra la Fondazione ed il personale retribuito sono disciplinati dall'art. 16 del CTS, dalle leggi in materia e da eventuale apposito regolamento adottato dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO II

Patrimonio Esercizio finanziario Rendite

Articolo 5. (Patrimonio)

5.1 Il patrimonio è costituito:

- a) dai conferimenti effettuati dai fondatori;
- b) da beni mobili e immobili che pervengano alla Fondazione a qualsiasi titolo destinati al patrimonio;
- c) da elargizioni, contributi e/o somme attribuiti alla Fondazione da Enti pubblici e privati espressamente destinati al perseguimento del suo scopo;
- d) da eventuali somme prelevate dagli avanzi di esercizio che il Consiglio di Amministrazione, con propria deliberazione, disporrà di destinare all' incremento del patrimonio.

5.2 In conformità a quanto previsto dall'articolo 7, comma 2 del CTS, la Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi per finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. La raccolta di fondi potrà essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o mediante la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

5.3 La Fondazione può ricevere finanziamenti con diritto da parte del finanziatore alla restituzione del capitale finanziato, alle seguenti con-

dizioni:

a) il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta. Se il contratto non è redatto in forma scritta l'erogazione s'intende effettuata a titolo di apporto alla Fondazione non ripetibile al soggetto che ha effettuato l'erogazione;

b) nel caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interesse non deve superare il tasso minimo prescritto dalla Normativa Applicabile diminuito di un punto percentuale. Se il tasso di interesse dovesse essere pattuito in misura superiore al tasso minimo prescritto dalla Normativa Applicabile diminuito di un punto percentuale, il tasso percentuale si intende determinato in misura pari al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto.

Articolo 6. (Esercizio finanziario)

6.1 L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 31 marzo di ciascun anno, il Consiglio di Amministrazione dovrà predisporre il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente. Entro lo stesso termine deve essere predisposto il bilancio preventivo per il successivo esercizio.

6.2 Alla Fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitali durante la propria vita, a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori e altri membri e organi della Fondazione; ciò anche in ogni ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale intercorso fra la Fondazione e qualsiasi altro soggetto

6.3 La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

Articolo 7. (Rendite)

7.1 Per l'adempimento dei compiti e degli scopi, la Fondazione dispone delle rendite del patrimonio e, se necessario, delle somme facenti parte del patrimonio, di quelle provenienti da alienazioni di beni facenti parte del patrimonio, da atti di liberalità o raccolte di fondi.

7.2 Il Consiglio di Amministrazione stabilisce annualmente, con apposita delibera, le percentuali del patrimonio da destinare a fondo di garanzia per la concessione del credito e per la beneficenza diretta, fermo restando, per la seconda, che la percentuale non potrà essere superiore al dieci per cento del valore del patrimonio mobiliare della Fondazione.

I beneficiari delle somme elargite dalla Fondazione per il raggiungimento dello scopo vengono scelti secondo le indicazioni del Consiglio di Amministrazione o in base a un regolamento che lo stesso potrà ritenere di emanare, emendabile di anno in anno o come lo stesso Consiglio riterrà opportuno.

7.3 Le rendite maturate entreranno a far parte del patrimonio e potranno essere erogate anche per l'intero importo, con le limitazioni e le modalità contenute nel presente articolo.

7.4 In ogni caso è fatta salva la possibilità che i beneficiari, verificandosi le condizioni, accedano anche ad altri fondi eventualmente costituiti in favore delle persone offese dal reato di usura.

Articolo 8) Irripetibilità di apporti e versamenti

8.1 Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che siano effettuati a favore della Fondazione, non sono ripetibili in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento della Fondazione, né in caso di morte o di estinzione del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento a favore della Fondazione.

Articolo 9) Salvaguardia del Patrimonio

9.1 Il Consiglio di Amministrazione opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti per salvaguardare la consistenza del patrimonio della Fondazione.

9.2 Il Consiglio di Amministrazione vigila sui decrementi del patrimonio della Fondazione e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla Normativa Applicabile o comunque opportuno secondo i criteri di perizia, prudenza e diligenza.

9.3 Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio di Amministrazione, secondo i medesimi criteri di perizia, prudenza e diligenza, decide la destinazione di porzioni di patrimonio della Fondazione al finanziamento delle attività correnti della stessa.

TITOLO III

Sistema di governance

Articolo 10) Organi

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- l'Organo di Controllo o Revisore Legale Unico (qualora la nomina sia resa obbligatoria per Legge o sia facoltativamente deliberata dal Consiglio di Amministrazione).

Ogni carica, ad eccezione dell'Organo di controllo, è assolutamente gratuita, salvo il riconoscimento di eventuali rimborsi di spese regolarmente documentate.

Articolo 11) Il Consiglio di Amministrazione

11.1 Il Consiglio di Amministrazione è l'organo preposto a delineare gli indirizzi generali dell'attività della Fondazione, in ossequio allo Statuto e alla Normativa Applicabile, nonché ad amministrare la Fondazione.

11.2 In particolare al Consiglio di Amministrazione compete :

- a) nominare al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, e disporre la revoca;
- b) nominare l'Organo di Controllo;
- c) nominare, ove sia obbligatorio per Legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, il Revisore Legale e disporre la revoca;
- d) delegare i propri poteri a uno o a più consiglieri;
- e) deliberare sulla responsabilità dei membri degli Organi della Fondazione e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto della Fondazione;
- g) approvare il bilancio d'esercizio entro il 31 marzo di ogni anno;
- h) redigere e approvare entro lo stesso termine del 31 marzo di ogni anno, il conto preventivo dell'anno successivo;
- i) approvare ogni regolamento la cui emanazione sia ritenuta opportuna

na per disciplinare l'organizzazione e l'attività della Fondazione;
l) deliberare sulle modifiche all'Atto costitutivo e dello Statuto;
m) deliberare la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione della Fondazione;
n) svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile come di competenza dell'organo amministrativo.

11.3 Il Consiglio di Amministrazione potrà inoltre:

- a) deliberare su eventuali rapporti di conto corrente presso Istituti di credito o similari;
- b) deliberare sull'instaurazione di eventuali rapporti di lavoro dipendente;
- c) deliberare sull'instaurazione di eventuali rapporti di collaborazione anche di natura professionale, sui termini del loro svolgimento, determinando anche l'erogazione del compenso dovuto;
- d) delegare al Presidente del Consiglio di Amministrazione la concessione di garanzie o di somme di denaro nel rispetto dello scopo statutario, come meglio regolamentato da regolamento interno.

Articolo 12) Composizione del Consiglio di Amministrazione

12.1 Il Consiglio di Amministrazione è costituito fino a un massimo di sette membri:

- a) dal Sindaco pro-tempore del Comune di Matera, in quanto massima espressione della collettività del Comune capoluogo o un suo delegato;
- b) dal Presidente della Provincia di Matera, in quanto massima espressione della collettività del territorio provinciale o un suo delegato;
- c) da cinque membri designati dall'Arcidiocesi di Matera-Irsina che ne informerà il Presidente e i membri della Consiglio Episcopale della Basilicata;

12.2 I componenti del Consiglio di Amministrazione designati di cui alla lettera c) durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili.

12.3 La composizione del Consiglio di Amministrazione potrà essere modificata con delibera del Consiglio stesso, su espressa richiesta motivata degli Enti che ne sono parte, senza che ciò comporti modifica del presente Statuto.

12.4 I componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità.

12.5 Nel caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio di Amministrazione provvede alla surroga. Il Presidente convoca il Consiglio per la sostituzione dei membri secondo quanto indicato al comma 1). In ogni caso i nuovi Consiglieri decadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Consiglio di Amministrazione si intende decaduto nella sua completezza e si dovrà procedere alla nomina di un nuovo Consiglio con le modalità di cui al comma 1). Fino all'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione, gli amministratori uscenti restano in carica in regime di prorogatio per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione e di urgenza. Il Presidente della Fondazione, o in sua assenza il consigliere più anziano per età, richiede formalmente agli en-

ti designatori di procedere alla nomina dei propri rappresentanti. Le designazioni devono essere effettuate entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora uno o più enti designatori non provvedano entro il termine previsto la Fondazione ne dà comunicazione all'ente inadempiente, concedendo un ulteriore termine di 15 giorni.

Articolo 13) Convocazione del Consiglio di Amministrazione

13.1 Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato almeno una volta l'anno e comunque ogniqualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da almeno tre membri con l'indicazione degli argomenti da trattare. In tale ultimo caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro trenta giorni dalla data della richiesta. Qualora non vi provveda nei termini indicati, l'Organo di controllo, deve procedere senza indugi alla convocazione del Consiglio di Amministrazione.

13.2 La convocazione deve essere fatta dal Presidente con invito scritto diramato almeno otto giorni prima, con l'indicazione dell'ordine del giorno. La convocazione potrà essere fatta anche con l'utilizzo di mezzi informatici per posta elettronica anche certificata e, nei casi di urgenza, con qualsiasi mezzo idoneo, compreso quello telefonico.

13.3 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora sia presente almeno la metà dei membri.

13.4 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vice Presidente o in loro mancanza, dal Consigliere più anziano di età.

13.5 Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti espresso in modo palese, tranne nelle materie o nelle questioni riguardanti persone, nel qual caso si delibererà a scrutinio segreto.

13.6 In caso di parità di voti, prevale quello di chi presiede la riunione.

13.7 Non sono ammessi né il voto per delega, né il voto per corrispondenza.

13.8 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e parità di trattamento dei Consiglieri, In tal caso:

a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati di votazione;

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo. Detto foglio deve essere allegato al verbale di adunanza;

c) il Segretario verbalizzante sia messo in condizione di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

e) quando non si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nel-

l'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo dove sono presenti il Presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante.

13.9 I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dovranno essere raccolti in ordine cronologico e dovranno essere sottoscritti dal Presidente.

Articolo 14) Responsabilità dei Consiglieri

14.1 La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata sia dall'articolo 28 del CTS, e si applicano gli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del Codice Civile, sia dall'articolo 15 del Decreto legislativo 39/ 2010, in quanto compatibili.

Articolo 15) Il Presidente e il Vice Presidente

15.1 La rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi e in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione che viene nominato a maggioranza assoluta fra i membri. Dura in carica tre anni ed è sempre rieleggibile.

15.2 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca il Consiglio di Amministrazione e lo presiede proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze. Firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione delle delibere del Consiglio; sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione; cura l'osservanza dello Statuto, e, se necessario, ne promuove la modifica. Provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio.

15.3 In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le superiori attribuzioni, poteri e facoltà spettano al Vice Presidente, che viene nominato come il Presidente dal Consiglio di Amministrazione tra i membri.

15.4 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in caso di urgenza, può adottare tutti i provvedimenti opportuni, riferendone nella prima riunione utile al Consiglio, che provvederà a ratificarli.

15.5 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione potrà rilasciare procure speciali e nominare avvocati e procuratori alle liti. Potrà delegare in tutto o in parte i poteri a uno o a più Consiglieri anche con facoltà di subdelega.

15.6 Il Presidente nomina Segretario che lo coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per l'amministrazione della Fondazione.

15.7 Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli Organi Collegiali della Fondazione, fatta eccezione per quelle dell'Organo di Controllo. La funzione di verbalizzazione è affidata a un notaio nei casi previsti dalla Normativa Applicabile o qualora il Presidente ne richieda comunque la presenza.

15.8 Il Segretario cura la tenuta del libro dei Verbali del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 16) Organo di Controllo e Revisione Legale

16.1 Il Consiglio di Amministrazione nomina l'Organo di Controllo.

16.2 L'Organo di Controllo può essere composto da un Controllore Unico o da un Collegio di Controllori effettivi, a uno dei quali il Consiglio attribuisce la carica di Presidente.

16.3 In caso di Controllore Unico, deve essere nominato un Controllore Unico Supplente; in caso di Collegio dei Controllori, devono essere nominati almeno due Supplenti.

14.4 I Controllori Supplenti entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione dalla carica di ogni singolo Controllore Effettivo, con effetto dal giorno in cui ricevono dal Consiglio di Amministrazione, la notizia della cessazione dalla carica del Controllore Unico o di uno dei Controllori Effettivi.

16.5 Al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del CTS, l'Organo di Controllo eserciterà anche le funzioni di revisione legale. In tal caso, l'Organo di Controllo deve essere costituito dai Revisori Legali iscritti nell'apposito registro. In caso di Organo collegiale i membri effettivi e almeno uno dei supplenti, devono essere iscritti nel suddetto registro.

16.6 I Revisori Legali durano in carica tre anni, sono rieleggibili e, se scaduti, restano comunque in carica fino all'integrale rinnovo del Collegio.

16.7 Non possono essere eletti alla carica di componente dell'Organo di Controllo e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del Codice Civile, vale a dire l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato a una pena che importa l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei Consiglieri; gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla Fondazione;
- c) coloro che sono legati alla Fondazione o alle società da questa controllate da un rapporto di lavoro continuativo di consulenza o prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne comprometterebbero l'indipendenza;
- d) coloro che sono cancellati o sospesi dal Registro dei Revisori Legali.

Articolo 17) Compiti e funzionamento dell'Organo di Controllo

17.1 L'Organo di Controllo:

- a) vigila sull'osservanza della legge, della Normativa Applicabile e dello Statuto;
- b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli articoli 5, 6, 7, e 8 del CTS;
- d) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del CTS;
- e) può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente (qualora esercitato in maniera collegiale), ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio di Amministrazione, al predetto fine, notizie sull'andamento delle operazioni o su determinati affari;
- f) i membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunan-

ze del Consiglio di Amministrazione e, se costituito, del Comitato Esecutivo.

17.2 Il Collegio dei Controllori è convocato, anche a mezzo di posta elettronica, dal Presidente, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da uno dei membri.

17.3 Delle riunioni dell'Organo di Controllo è redatto verbale delle operazioni compiute.

Articolo 18) Compenso all'Organo di Controllo

18.1 Ai componenti dell'Organo di Controllo spetta un compenso, commisurato all'effettivo impegno e alle responsabilità assunte per la carica, ai sensi dell'art. 8 comma 2 lett.a) del CTS.

18.2 Ai sensi dell'articolo 14 comma 2 del CTS, eventuali compensi annui riconosciuti all'Organo di Controllo dovranno essere pubblicati annualmente nel sito Internet della Fondazione.

Articolo 19) Responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale

19.1) La responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale è disciplinata dall'articolo 28 del CTS. Essi rispondono, nei confronti della Fondazione, dei creditori e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del Codice Civile e dell'articolo 15 del Decreto legislativo n.39/2010, in quanto compatibili.

TITOLO IV

Bilanci libri e scritture

Articolo 20) Esercizi

20.1 L'esercizio economico - finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 21) Bilancio d'esercizio

21.1 Entro il 31 marzo, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso.

21.2 Il progetto di bilancio deve essere presentato almeno un mese prima, all'Organo di Controllo che deve formulare un parere scritto entro trenta giorni.

21.3 Entro il 31 marzo il Consiglio di Amministrazione approva anche il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo. A tal fine il relativo progetto deve essere presentato, almeno un mese prima, all'Organo di Controllo che deve formulare un parere scritto entro trenta giorni.

21.4 Nella redazione del bilancio, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi dettati dalla Legge in tema di tenuta e conservazione delle scritture contabili degli Enti del Terzo Settore, ai sensi del Decreto legislativo n.117/2017, nonché delle società di capitali, ove compatibili.

21.5 Con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominati inferiori a 220.000,00 euro, la Fondazione può redigere il bilancio nella forma del rendiconto per cassa, in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.

21.6 Trattandosi di Ente Filantropico, ai sensi dell'articolo 39 del Decreto legislativo n. 117/2017, il bilancio sociale deve contenere l'elen-

co e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche.

21.7 In ogni caso il bilancio deve essere depositato, entro il 30 giugno di ogni anno, presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, competente per territorio.

21.8 Al superamento di 1.000.000,00 (un milione) di euro di ricavi, il bilancio deve essere pubblicato sul sito Internet della Fondazione o, in mancanza, della rete associativa cui aderisce, secondo le indicazioni dettate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Inoltre dovranno essere indicati i compensi, gli emolumenti o corrispettivi, a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi sociali e ai dipendenti.

Articolo 22) Scritture contabili

22.1 La Fondazione tiene le scritture contabili prescritte dalla Normativa Applicabile.

Articolo 23) Libri della Fondazione

23.1 Oltre alle scritture contabili, la Fondazione deve tenere:

a) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

b) il libro delle adunanze del Comitato esecutivo (se esistente);

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo.

23.2 Qualora si avvalga dell'opera di volontari, la Fondazione istituisce il Registro dei volontari che deve essere tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione.

23.3 Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione. Il libro deve essere messo a disposizione dell'Organo di Controllo.

23.4 Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Esecutivo, qualora esistente, è tenuto a cura dello stesso, e deve essere messo a disposizione del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo.

23.5 Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo è tenuto a cura dei membri dello stesso. I Consiglieri non hanno diritto alla consultazione di detto libro.

TITOLO V

Estinzione e scioglimento

Articolo 24) Estinzione e devoluzione del Patrimonio

24.1 La Fondazione si estingue quando divenga impossibile raggiungere le finalità istituzionali.

Si estingue altresì nel caso di insufficienza del patrimonio, qualora non si sia provveduto al reintegro entro sei mesi dall'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in cui si è verificata l'insufficienza.

24.2 In caso di scioglimento della Fondazione, per qualunque causa, il patrimonio della stessa dovrà essere devoluto - previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 comma 1 del Decreto legislativo n.117/2017 (ove istituito) e, salva diversa destinazione imposta dalla Legge - con deliberazione del Consiglio di Amministrazione che ne nomina il Liquidatore, ad altri Enti iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o ai fini di pubblica utilità, o, in mancanza, alla

Fondazione Italia Sociale.

24.3 I beni concessi in godimento alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa, torneranno nella disponibilità dei soggetti concedenti.

TITOLO VI

Arbitrato

Articolo 25) Clausola compromissoria

25.1 Le controversie che dovessero insorgere fra i soci in ordine alle norme di cui al presente atto e alle delibere sociali, e comunque riferite ad atti o fatti che riguardino il rapporto sociale tra i soci e la Fondazione, devono essere rimesse – purché si tratti di controversie capaci di formare oggetto di compromesso – a un Collegio Arbitrale che giudicherà ritualmente e secondo diritto.

25.2) L'Arbitro sarà nominato dal Presidente della Camera di Commercio nel cui circondario ha sede la Fondazione. Nel caso in cui la nomina non avvenga entro venti giorni dalla richiesta inoltrata dalla parte più diligente, la nomina è richiesta al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la Fondazione.

25.3) Rientrano nella competenza dell'Organo Arbitrale le decisioni sulla legittimità del recesso e dell'esclusione.

Articolo 26. (Rinvio)

26.1 Per quanto non regolato dal presente Statuto, si rinvia alla vigente norma in materia.

In originale firmato: **Francesco Gallipoli, Notaio Nicola Grassano** con impronta del sigillo.